



del 5 marzo 2022



Documento finale Consiglio Generale Siulp

Roma 1, 2 e 3
marzo 2022

II CONSIGLIO GENERALE del SIULP, riunito a Roma l'1, 2 e 3 marzo 2022

OSSERVA

un minuto di silenzio per onorare le vittime della Guerra in Ucraina e si unisce alla condanna unanime per l'aggressione della Russia alla sovranità dell'Ucraina e del suo popolo e per la difesa dei diritti umani, della democrazia, della sicurezza e della libertà di ogni cittadino del mondo. Auspica che l'Europa, l'Italia e l'intera Comunità internazionale agiscano sinergicamente per far cessare la follia della violenza ed evitare all'Europa e al mondo di riprecipitare nella deriva bellica.

Esprime solidarietà al popolo ucraino e chiede al Ministro Lamorgese di predisporre procedure d'urgenza che consentano ai profughi ucraini di avere immediatamente, e con precedenza, il rilascio dei permessi per poter soggiornare nel nostro Paese in attesa che il conflitto cessi, per consentire loro di far rientro nelle loro case. A tal proposito sollecita il rinnovo del contratto delle lavoratrici e lavoratori addetti agli uffici immigrazione, ritenendo prezioso e insostituibile il loro apporto per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini stranieri che soggiornano nel nostro territorio, nonché in virtù del fatto che essi consentono di liberare risorse preziose da dedicare al contrasto dell'immigrazione clandestina e contro i trafficanti di esseri umani.

ACCOGLIE

la proposta del Segretario, della Segreteria e del direttivo di stanziare una somma da donare alle associazioni o enti istituzionalmente chiamati e impegnati nell'accoglienza e assistenza ai profughi Ucraini.

APPROVA

la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale al quale ribadisce completa e incondizionata fiducia;

DELIBERA

su proposta del Segretario Generale e del Direttivo Nazionale, l'avvio della fase congressuale, fissando la data di apertura delle operazioni congressuali al 14 marzo 2022 con il via ai congressi territoriali.

Approva il regolamento congressuale, lo statuto, e le tesi del 9° congresso nazionale del SIULP che si terrà entro la fine del prossimo mese di luglio;

IMPEGNA

l'organizzazione ad esaltare la fase congressuale come una importante occasione di rinvigorimento dell'azione sindacale nell'auspicio che il Congresso, quale momento più alto della vita dell'organizzazione, possa, oltre a favorire il rinnovo dei quadri dirigenti, dare slancio e vigore alle politiche sindacali consentendo all'organizzazione di raccogliere le sfide future e raggiungere tutti gli obiettivi richiesti dai Colleghi, insieme a quelli indicati dal Segretario Generale, come strategici per la categoria.

RITIENE

che il motto scelto per il prossimo congresso, "Il Siulp per le sfide del futuro – Nei diritti dei colleghi, la sicurezza dei cittadini", nel rispecchiare i valori e le idealità che hanno ispirato il SIULP sin dalla sua nascita, possa riconfermare il SIULP quale unico faro dei valori confederali oltre che la bussola per i Colleghi. Al nuovo gruppo dirigente, che si assumerà l'onere e la responsabilità di guidare l'organizzazione nell'immediato futuro, spetta l'onere del lungo percorso di consolidamento dei diritti e dell'emancipazione dei lavoratori di Polizia, ma anche di garanzia del modello di sicurezza civile basato sulla centralità dell'autorità di P.S. civile, come disegnato dalla Legge 121//81;

ESPRIME

soddisfazione per i dati del proselitismo che confermano la leadership del SIULP, sindacato di ispirazione confederale, nel Comparto Sicurezza e difesa e tra i sindacati della Polizia di Stato; un risultato ancora più evidente e apprezzabile, se considerate le difficoltà legate alla situazione pandemica. Per questo, ringrazia i colleghi per l'attenzione e la rinnovata fiducia riposta nel SIULP che ha conseguito con successo, sul piano contrattuale e legislativo, tutti i risultati che erano stati indicati al gruppo dirigente con il mandato conferito dall'ultimo Congresso e con particolare riferimento:

- alla previsione della copertura assicurativa per la tutela legale e sanitaria;
- alla previsione della Previdenza dedicata;
- al riconoscimento dell'articolo 54 del testo unico di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto;
- al rinnovo del contratto di lavoro e alla rideterminazione della disciplina delle relazioni sindacali con riferimento al testo dell'articolo 30 del nuovo contratto che, con la modifica dell'articolo 35 del DPR 164/2002, configura un risultato storico e traguardo strategico per il consolidamento e la valorizzazione della funzione di reale rappresentanza;

CONDIVIDE

Le indicazioni della Segreteria Nazionale rispetto all'esigenza di coinvolgere tutta la categoria, e non solo gli iscritti, in relazione all'attuazione degli obiettivi conseguiti nell'ultima tornata contrattuale. Ritiene gli stessi non un punto di arrivo ma tappe fondamentali per raggiungere la complessiva e adeguata tutela dei diritti dei colleghi sotto il profilo legale, previdenziale, assistenziale e del cosiddetto welfare aziendale. A tal proposito ritiene, altresì, fondamentale vigilare sulle emanande direttive relative agli istituti del congedo solidale e sui contenuti che dovrà assumere il nuovo accordo nazionale quadro il cui rinnovo appare ormai urgente e indifferibile nel tempo.

DA MANDATO

alla Segreteria nazionale, pur nella incombenza della fase congressuale, di attivare tutte le iniziative finalizzate a:

- sollecitare la riapertura del tavolo per la stipula del primo contratto nazionale della dirigenza;
- rivendicare lo stanziamento delle necessarie risorse per procedere al rinnovo contrattuale, relativo al triennio 2022 - 2024, all'interno del quale si dovranno perfezionare e portare a compimento le tutele già avviate con l'ultimo contratto sottoscritto, provvedendo, tra l'altro, alla predisposizione di programmi pluriennali di politica alloggiativa, individuale e collettiva, per il personale delle Forze di Polizia in relazione alle crescenti esigenze di contrasto alla criminalità organizzata ed eversiva che richiederà sicuramente una maggiore mobilità del personale;
- attivare i tavoli di confronto con la Funzione Pubblica per verificare e assicurare la corretta ed omogenea applicazione degli istituti contrattuali, economici e normativi, eliminando le sperequazioni che ancora si registrano nell'ambito del comparto sicurezza, difesa e Soccorso Pubblico come, ad esempio, quella in materia di diritti alla genitorialità per la diversa regolamentazione dell'istituto dell'aggregazione temporanea ex articolo 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- verificare l'attuazione della cosiddetta previdenza dedicata, atteso che solo con l'emanazione della normativa che disciplinerà le modalità di utilizzazione delle risorse assegnate sarà possibile capire se le stesse sono sufficienti a garantire la piena copertura della tutela previdenziale in regime di sistema contributivo. Al riguardo appare necessario intraprendere iniziative per la riscrittura della norma di cui alla lettera b comma 96 della legge di bilancio la cui attuale formulazione non soddisfa le aspettative della categoria ed è poco corrispondente alla funzione per la quale era stata invocata;
- predisporre, in sede di rinnovo dell'accordo nazionale quadro, un articolato che definisca le modalità applicative dell'articolo 47 del dlgs. 81/2008 per l'emanazione del provvedimento previsto dall'articolo 3 comma due dello stesso e consentire l'elettività della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, attesi gli obblighi e le responsabilità che sono connessi al suo ruolo e la necessità di assicurarne la formazione e l'operatività in piena aderenza con la legislazione nazionale e comunitaria;

- sollecitare l'emanazione di una normativa a tutela e difesa degli operatori in uniforme e delle Helpingprofession per contrastare il crescente rischio derivante anche dal fenomeno delle baby gang, che desta particolare allarme nelle città, perché mina il senso dello Stato e la percezione di sicurezza dei cittadini, e rispetto al quale non si registra una mirata legislazione che, non solo prevenga questo disagio giovanile, ma preveda sanzioni certe e immediate che scoraggino e contrastino gli effetti nefasti che ne derivano.

CONDIVIDE E FA PROPRIA

La determinazione della Segreteria Nazionale di attuare ogni iniziativa, partendo dai momenti di celebrazione dei congressi territoriali, per denunciare la gravissima situazione in cui versa l'organico della Polizia di Stato. Una situazione che, in assenza di un intervento urgente e concreto, corre il rischio non solo di pregiudicare il sistema sicurezza, ma addirittura di minare l'autorevolezza e la credibilità della stessa. Ciò anche per effetto delle gravissime carenze degli ufficiali di PG e delle qualifiche apicali, a vocazione direttiva del ruolo degli ispettori, che rappresentano il baricentro della concreta ed efficace attuazione della mission istituzionale della Polizia di Stato.

In tal senso, considerato l'atteggiamento di colpevole indifferenza e la mancata considerazione delle proposte avanzate dal SIULP per sopperire alla grave emorragia determinata dai pensionamenti, da parte della brontoburocrazia del Dipartimento e dei centri decisionali della politica, invita la Segreteria Nazionale a chiedere un incontro specifico con i vertici del dipartimento per comprendere le ragioni, siano esse di natura economica o ordinamentale, che non hanno consentito di accogliere la proposta, avanzata dal SIULP, di posticipare di due anni, su base volontaria, il pensionamento per il ruolo intermedio, sulla traccia di quanto già previsto dall'articolo 59 del DPR 335/1982 per il primo ruolo, al fine di chiarire la speciosa contraddizione tra la posizione assunta dal Dipartimento in sede di riordino e quella formalizzata successivamente in sede di approvazione della legge di bilancio.

RIBADISCE

L'esigenza di difendere il modello civile per il consolidamento del modello sicurezza basato sulla centralità dell'Autorità civile di P.S. e del coordinamento delle Forze di Polizia, sotto la responsabilità del Ministro dell'Interno, Autorità nazionale di P.S., quale unico modello per la gestione di un settore così delicato e complesso per la vita democratica della Repubblica, attesa anche la pluralità delle forze a disposizione dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale di attivare con urgenza ogni iniziativa di sensibilizzazione politica, compreso il ricorso a manifestazioni pubbliche, per rivendicare, nella persistente mancanza di iniziative dell'esecutivo e della burocrazia dipartimentale, una nuova legge delega per il riordino delle carriere che consenta di accorciare i tempi di percorrenza per il raggiungimento delle qualifiche apicali dei ruoli intermedi, diffidando l'Amministrazione a bandire al più presto concorsi per vice Ispettori e vice Commissari.

RITIENE

Strategica e fondamentale la nuova disciplina sul modello delle relazioni sindacali e sulle regole fissate per la misurazione della rappresentatività. In tale contesto, attese le complesse future sfide che attendono la categoria, valuta e apprezza l'esigenza di dar vita a una rete di interlocuzione con rappresentanze sindacali che, sulla base della condivisione degli ideali confederali, inauguri e renda possibile percorsi di collaborazione con altre organizzazioni e rappresentanze sindacali del comparto, nel rispetto della storia e dei valori di ciascuna, per creare le condizioni per la condivisione di battaglie strategiche su scelte particolarmente importanti e significative. Ciò anche attraverso momenti di sintesi comune e unitaria, all'interno di un sistema di coordinamento sindacale che consenta di cristallizzare ed esaltare un fronte unico quale interlocutore delle amministrazioni e dei decisori politici.

GIUDICA

fondamentale la salvaguardia del patrimonio storico e dei valori di cui sono portatori i colleghi in quiescenza, perché importante punto di riferimento per arricchire e rafforzare l'azionpolitica e sindacale del SIULP rispetto alle nuove e più complesse sfide che attendono l'organizzazione e che non possono prescindere dalla cultura e dai valori confederali che costituiscono da sempre il DNA del SIULP. In tal senso, accoglie e fa propria la proposta, emersa dal dibattito, di consentire, in questa fase, anche agli iscritti al Siulp Pensionati – Cisl di avere pieno diritto di cittadinanza relativamente all'elettorato attivo e passivo nei momenti congressuali che si svolgeranno, relativamente al 9° Congresso del Siulp.

APPROVA

il lavoro svolto dalle Commissioni Statuto, Tesi congressuali e Regolamento Congressuale, i cui risultati dovranno ora essere sintetizzati dalla Segreteria Nazionale;

COMMEMORA

Per rinnovare l'impegno nella lotta al terrorismo, alla criminalità e a ogni forma di violenza, con affetto, nella ricorrenza del diciannovesimo anniversario della sua morte, il collega Emanuele Petri, medaglia d'oro al

valor civile, ucciso dalle Brigate Rosse nell'adempimento del proprio dovere, nel corso di un controllo di routine effettuato sul treno Roma – Firenze. Anche in questa occasione Il SIULP si stringe con affetto attorno alla famiglia di Emanuele per rinnovarne la memoria e celebrare il suo impegno umano e professionale, quale esempio per le giovani generazioni.

Approvato all'unanimità

Ritardo pagamento emolumenti di cui all'art.45, c.11, del D. Lgs. 95/2017.Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S.:

“Pregiatissimo Direttore,

sono costretto a richiedere il Suo cortese intervento al fine di dare esito ai numerosi solleciti inoltrati in merito al ritardo nel pagamento spettante ai Vice Questori e Vice Questori Aggiunti in relazione a quanto disposto dalla norma in oggetto indicata e relativa alla valorizzazione delle suddette qualifiche dirigenziali in esito all'attuazione di specifici programmi e/o al raggiungimento di qualificati obiettivi.

Pur comprendendo il particolare momento dettato dalla pandemia e dalle criticità riscontrate nell'applicazione della norma lo scorso anno, riteniamo ormai non più giustificabile il ritardo che si è accumulato e la totale assenza di notizie certe in merito alla liquidazione di quanto dovuto ai predetti colleghi.

Invero non possiamo sottacere come il predetto istituto sia paragonabile al F.E.S.I. per il restante personale non dirigenziale che, come ben sa, ha già ricevuto tutte le somme previste dall'accordo stipulato con il sindacato e che, nonostante le rassicurazioni più volte ricevute, ad oggi il compenso non risulta ancora erogato né si conoscono gli eventuali ostacoli che non consentono il pagamento.

Certi di un Suo fattivo e risolutivo intervento, la ringraziamo in anticipo restando in attesa di un cortese riscontro inviando cordiali saluti.”

La residenza virtuale

Si parla di residenza virtuale in riferimento ai soggetti senza fissa dimora, a coloro cioè che, per scelta o per difficoltà economiche, non hanno un'abitazione e sono costretti a vivere per strada.

Soggetti che, se non esistesse l'istituto della residenza virtuale, non sarebbero rintracciabili e non potrebbero godere di alcun diritto.

Ricordiamo infatti che ai sensi della legge n. 1228/1954, che contiene l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, l'iscrizione all'anagrafe del Comune è un vero e proprio diritto soggettivo, che spetta a tutti i cittadini che ne hanno la facoltà.

Ogni Comune da parte sua è obbligato a tenere l'anagrafe della popolazione residente e a registrare anche le posizioni delle persone senza fissa dimora "che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio."

Chi è senza fissa dimora ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe, di comunicare ogni successiva variazione e denunciare all'ufficio comunale competente l'eventuale e successivo trasferimento.

Costoro infatti, come previsto dall'art. 2 della legge 1228/1954, ai fini dell'obbligo d'iscrizione all'anagrafe comunale, si considerano residenti nel Comune in cui hanno fissato il loro domicilio.

Per questo, quando procedono all'iscrizione, devono fornire tutte le informazioni necessarie agli addetti del Comune, per procedere ai controlli necessari da cui evincere l'esistenza effettiva del domicilio.

Il Comune, dal punto di vista pratico e in base a quanto sancito dalla circolare Istat n. 29/1992, quando riceve e la domanda d'iscrizione anagrafica da parte di un soggetto senza fissa dimora, provvede ad attribuirgli la residenza in una via fittizia, che non esiste, ma che ha comunque valore giuridico.

Non è detto però che il senza fissa dimora non possa fissare un domicilio a cui essere reperibile. In questo caso lo stesso, sempre in base a quanto sancito dalla legge, sarà considerato residente nel Comune di nascita.

L'attribuzione di una via fittizia ai senza fissa dimora è indispensabile affinché gli stessi possano chiedere documenti importanti come la carta d'identità, il permesso di soggiorno, il suo rinnovo e la tessera sanitaria.

Il mancato riconoscimento di una via fittizia in favore dei senza fissa dimora comporta la violazione d'importanti diritti e doveri di rango costituzionale come il dovere di solidarietà politica, economica e sociale, il diritto all'uguaglianza formale e sostanziale, al lavoro, alla libertà personale, all'inviolabilità del domicilio, alla libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato, alla difesa in giudizio, alla salute, all'assistenza e alla previdenza sociale e al voto.

La legge del 15 luglio 2009, n. 94, attraverso la modifica dell'art. 2 della legge n. 1228/1954, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, funzionante attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

Sistema disciplinato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 6 luglio 2010, il quale ha chiarito che il registro nazionale dei soggetti senza fissa dimora è tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Al registro accede esclusivamente il Ministero - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, mediante apposita funzione di ricerca, per le finalità di tenuta e di conservazione del registro.

Ricordiamo, per dovere di completezza, che la residenza, in base a quanto previsto dall'art 43 c.c., è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale. La residenza, insieme al domicilio e alla dimora sono i luoghi da cui emerge un collegamento tra persone e luoghi.

I posti in cui le persone si trovano sono molto importanti perché solo in questo modo è possibile rintracciarle quando necessario e poi perché il collegamento della persona con un certo territorio gli garantisce la possibilità di esercitare e godere di tutta una serie di diritti, che, come abbiamo visto, sono riconosciuti anche dalla nostra legge fondamentale.

È infatti sempre la Costituzione, che all'art. 14 sancisce l'inviolabilità del domicilio, così come della residenza e della dimora. Tali luoghi, in cui la persona svolge la sua vita privata, la sua attività lavorativa o in cui ha la sede di alcuni suoi specifici interessi, sono definiti inviolabili, perché sono assoggettabili a sequestri, ispezioni e perquisizioni solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e solo se viene tutelata la libertà personale.

Emissione della Certificazione Unica 2021 e dichiarazione dei redditi 2022



Riportiamo il testo della lettera al Dipartimento della P.S.:

“Lo scorso 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.4/E, riguardante l’attuazione di quanto stabilito nella legge di bilancio 2022 – Legge n.234/2021 - all’articolo 1, commi da 2 a 8 riguardante la tassazione dell’Irpef e l’esclusione dall’Irap.

La norma, nelle intenzioni, prevede rilevanti modifiche per il rilancio dell’economia del Paese, attraverso una significativa riduzione della pressione fiscale dell’Irpef, e non solo.

Quel che ora richiama la nostra attenzione, sulla scorta delle esperienze già vissute nelle fasi della dichiarazione dei redditi effettuate negli anni precedenti, sono i successivi stadi che dovranno essere assolti nei prossimi mesi. Il pastrocchio che si è concretizzato con il recente errato calcolo del conguaglio fiscale nei confronti di oltre 8000 poliziotti che, nell’intenzione di rinunciare al bonus fiscale attraverso la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate, si sono visti addebitare da NoiPa abnormi somme non dovute, non ci rincuora affatto.

Situazioni analoghe, per motivi differenti, si sono verificate anche negli anni precedenti, sanate solo grazie a succedanee Certificazioni Uniche, emesso solo dopo che i colleghi avevano già presentato il modello 730 precompilato, tramite CAF o professionisti.

Le difficoltà a cui sono stati costretti gli interessati e gli operatori di settore nel riprogrammare un ulteriore lavoro sono evidenti e comprensibili, al punto che non necessitano ulteriori dissertazioni.

Atteso quanto precede, siamo a chiedere un incisivo intervento presso gli uffici interessati, affinché i colleghi, cessino di rincorre chi ha il dovere di emettere certificazioni uniche esatte, tali da evitare superflui disagi, anche di rilevanza economica. Cosa che purtroppo si sta già verificando.

In attesa di un cortese cenno di assicurazione, si inviano distinti saluti.”

TAR: metà stipendio al dipendente sospeso non vaccinato

Il TAR del Lazio, con un provvedimento cautelare (ordinanza cautelare n. 1234/2022) ha accolto la domanda di un dipendente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione perché non vaccinato, riconoscendogli un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, in attesa dell'udienza che dovrà trattare il merito della questione. Il procedimento è stato incardinato da un ricorso presentato da un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria con il quale si chiede l'annullamento del provvedimento del Dipartimento per la giustizia minorile con cui il ricorrente è stato sospeso dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nella motivazione del provvedimento si legge: "Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo....".

Al ricorrente è stato riconosciuto in via provvisoria un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività.

Non si tratta dell'unico caso poiché la V Sezione del TAR Lazio-Roma con una serie di decreti cautelari aveva già accolto varie istanze cautelari ante causam in tema di obbligo vaccinale.

Nei casi di specie, si è trattato di dipendenti pubblici sospesi dal proprio datore in applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Disposizione che, com'è ben noto, ha condotto a una estensione dell'obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori oltre i sanitari.

Gli istanti avevano richiesto l'emanazione di una misura cautelare monocratica (quindi disposta dal giudice, in composizione monocratica, in assenza di contraddittorio con la controparte).

Le istanze risultano accolte con una motivazione orientata a valorizzare il rapporto fra corresponsione della retribuzione ed esigenza di soddisfare delle esigenze fondamentali della vita.

Infatti, dopo aver "Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell'ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale", il giudice ha altresì "Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all'esame collegiale."

Di conseguenza, sebbene non vi sia stata una esplicita presa di posizione in ordine alla sussistenza o meno di un fumus in ordine alla questione di costituzionalità prospettata dai ricorrenti, l'istanza è stata accolta sul presupposto della sussistenza di un grave e irreparabile rischio per i ricorrenti, rimettendo alla valutazione del collegio il tema della legittimità della disposizione normativa posta alla base del provvedimento impugnato.

A seguito dell'emanazione di questi provvedimenti abbiamo già incaricato i nostri legali per preparare anche per i nostri iscritti sospesi un ricorso per il riconoscimento dell'assegno alimentare, come sin dall'inizio richiesto da noi all'Amministrazione. A breve, renderemo note le modalità organizzative dell'iniziativa.

Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata



Facendo seguito al messaggio n. 3436/2021 avente ad oggetto "Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata", L'INPS ha reso che dal 28 dicembre 2021 è disponibile una nuova versione degli applicativi "SIN TFS" e "SIN TFR" per la cessione agevolata (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) oppure ordinaria (ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) dei trattamenti in questione, così come previsto nell'ambito della

fase 2 del Progetto "TFR e TFS in un click" all'interno del Piano Strategico ICT.

La nuova modalità operativa è consentita attraverso l'utilizzo del cruscotto aggiornato "Gestione domande 1 click" tramite il quale viene semplificata l'attività di lavorazione delle domande di quantificazione da parte degli operatori delle Sedi per le domande acquisite a partire dalla messa in linea dei nuovi applicativi.

Le domande presentate dai cittadini dal 12 ottobre 2021, data del rilascio del TFR/TFS in un click di cui alla fase 1, e fino al 28 dicembre 2021, data del rilascio della nuova versione riferita alla fase 2, dovranno essere lavorate con le modalità consuete seguendo l'iter previsto nella "Scrivania Virtuale" del SIN. Queste saranno inoltre contenute nell'elenco del nuovo cruscotto "Gestione domande 1 click" e individuabili in quanto presenteranno la nota "Gestione Progresso".

Per semplificare ulteriormente la gestione delle domande di quantificazione in oggetto è stata, inoltre, realizzata la nuova funzione di "Rinuncia" alla richiesta di quantificazione attraverso la quale sarà possibile per il cittadino annullare le domande inviate in precedenza.

Per i dettagli operativi per il TFS il personale delle Sedi potrà fare riferimento ai manuali "Manuale utente Comunicazione cessazione TFS (operatore ente) – Aggiornamento dicembre 2021" e "Manuale utente Cruscotto SIN Domande di Quantificazione TFS in 1 click - Versione dicembre 2021", disponibili nella consueta area dedicata nella intranet istituzionale, raggiungibile all'indirizzo:

<http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/firmTemplate.aspx?idTemplate=23306&HP=1>.

Per il cittadino è disponibile il manuale dedicato nell'area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online "Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR" e "Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS".

Regolamentazione marketing telefonico

Il Garante della privacy, con provvedimento n. 3 del 13 Gennaio 2022, ha espresso parere favorevole alle modifiche allo schema di regolamento sul cosiddetto registro delle opposizioni alle chiamate indesiderate.

In sostanza, la chiamata pubblicitaria automatizzata deve sempre avere a monte un consenso specifico dell'utente.

Il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito nel 2010 con il DPR 178 e contiene l'elenco dei numeri telefonici che non possono essere contattati per marketing. Il registro, come originariamente impostato, non ha arginato il telemarketing selvaggio e nel 2018 sono state scritte nuove regole di maggiore garanzia per l'utente.

Tra queste si segnalano l'inserimento nel registro dei numeri di cellulare, la possibilità di segnalare in positivo i soggetti da cui si desidera avere contatti commerciali e, soprattutto, l'effetto di revoca a tappeto

dell'iscrizione nel registro. Quest'ultima possibilità significa che per effetto della sola iscrizione sono cancellati tutti i consensi specifici firmati a chiunque.

Il problema era che il colpo di spugna riguardava solo le chiamate con operatore umano. Con il decreto-legge 139/2021 si è esteso l'effetto di revoca immediata anche dei consensi a ricevere chiamate automatizzate.

Anche a quest'ultimo tipo di chiamate si applica, pertanto, un pezzo della disciplina del registro. Ma non tutta la disciplina. Per il resto, rimane sempre ferma la regola per cui per fare le chiamate automatizzate ci vuole il consenso preventivo (cosiddetto regime opt-in). La regola di possibilità di chiamata marketing senza consenso a numeri non inseriti nel registro (cosiddetto regime opt-out) vale, invece, solo per le chiamate con operatore umano.

Servizi di sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato. Revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 22 febbraio u.s. dal Segretario Generale, Felice Romano, al Dipartimento della P.S.:

“In riscontro alla nota n. 555/V-RS/Area 1[^], datata 16 febbraio u.s. riguardante l’oggetto, si partecipa quanto segue:

il 16 settembre 2021, con nota n. Prot. 6.16/658/FL/2021, questa Segreteria Nazionale ha proposto delle osservazioni in merito all’allora emanando Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, concernente il “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna effettuata dagli operatori della Polizia di Stato in possesso della specifica abilitazione”.

Con la predetta nota, che per pronto riferimento si allega alla presente, è stato stigmatizzato lo schema di riferimento adottato unilateralmente dall’Amministrazione per individuare l’aliquota massima di operatori impiegabili in rapporto agli organici degli uffici o reparti di appartenenza, poiché, non di rado, detto sistema è stato oggetto di perplessità che hanno riguardato l’equa rotazione dei colleghi, rispetto talune scelte che nel tempo si sono rivelate quanto meno “sospette”.

Si ritiene, dunque, che l’attuale procedura adottata per individuare il numero di colleghi impiegabili nel soccorso e sicurezza in montagna, rispetto l’organico dell’ufficio di appartenenza, merita di essere rivista e adeguata¹.

Siamo dunque convinti, che eventuali pareri negativi alle domande presentate dai colleghi debbano essere sempre e comunque motivati e circostanziati e che l’Amministrazione sia tenuta a comunicare preventivamente all’interessato le ragioni ostative all’eventuale accoglimento della domanda di partecipazione alla selezione annuale per il soccorso piste.

Tuttavia, quanto appena ribadito, deve oggi essere necessariamente ampliato da un ragionamento che guarda anche ad altre prospettive, il quale, pur se non strettamente attinente all’individuazione del personale da impiegare sulle piste, riguarda comunque la tutela personale e giuridica dei colleghi nell’ambito del servizio di cui si discute.

Il riferimento è diretto alle innovazioni recentemente introdotte dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, che ha introdotto nuove misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali e ha delineato nuove e specifiche responsabilità, anche per la Polizia di Stato.

Nell’articolato del nuovo atto normativo, che disciplina la gestione delle aree sciabili e il comportamento degli utenti, sono infatti inserite importanti specificazioni per ciò che concerne il servizio svolto dagli organi deputati a garantire la sicurezza nell’ambito delle aree sciabili italiane.

In estrema sintesi, e per quanto più ci riguarda, è previsto che rientri tra le funzioni della Polizia di Stato e alcune altre Forze di polizia, il controllo dell’osservanza delle disposizioni introdotte dalla richiamata norma e l’irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

È stabilito che gli organi accertatori possano sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi, anche attraverso apparecchi portatili, laddove si sospetti uno stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcoliche e/o stupefacenti.

Una particolare menzione merita la pratica dello sci fuori pista, scialpinismo e attività escursionistiche. Vero è che la norma esclude la responsabilità dei gestori nei confronti di coloro che praticano queste discipline; ciò

¹ Ad esempio, il divario previsto per quegli uffici il cui organico è composto da oltre 30 unità di servizio, fino a 100, che attualmente genera l’impiego nel servizio di soccorso e sicurezza in montagna di 3 operatori, sembra essere particolarmente elevato. Per cui, il SIULP con la nota n. 6.16/658/FL/2021, datata 16 settembre 2021, ha proposto un ulteriore frazionamento che rimoduli le aliquote di personale impiegabile come segue: 3 unità per gli uffici il cui organico è ricompreso tra le 30 e le 60 uomini, a 4 unità per gli organici tra 61 e le 100, e 5 unità per gli uffici che dispongono di un organico superiore a 100 unità.

non toglie, però, che in capo alle Forze di polizia resti l'obbligo giuridico di intervenire comunque in caso di necessità.

Dacché il regolamento per l'attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna, nella versione attuale contempla sia le caratteristiche generali del servizio sia l'aggiornamento e l'addestramento per l'impiego dei colleghi, riteniamo di dover allargare il discorso verso prospettive che esulano dalle sole valutazioni che, in senso stretto, attengono alla selezione del personale.

Le determinazioni che nel prossimo futuro riguarderanno la presenza degli addetti alla sicurezza della Polizia di Stato nelle aree sciabili (e non), in virtù delle incombenze introdotte dal D.lgs. n.40/2021, rappresenteranno l'elemento imprescindibile per la tutela e la sicurezza di milioni di utenti che affollano le piste da sci del Paese e, allo stesso tempo, la tutela e la sicurezza dei colleghi che operano in questi scenari particolarmente impegnativi, e che tanto lustro rendono all'immagine della nostra Istituzione.

È imprescindibile, a nostro avviso, garantire il benessere e soprattutto la sicurezza del personale, contemperando la funzionalità del servizio e la premura di bilanciare le esperienze professionali e le qualifiche di Ufficiali di Polizia Giudiziaria possedute dai dipendenti che compongono i vari team.

Per questo, pur discostandoci un attimo dal senso stretto del regolamento per l'attività del servizio, deve aggiungersi quanto già rappresentato dal SIULP in merito alla selezione di colleghi da avviare al corso di formazione propedeutico a svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna.

La difficoltà nel superare le scrupolose prove tecniche sugli sci, essenziali per abilitare i colleghi alla successiva formazione professionale, assieme alla crescente difficoltà a comporre le pattuglie che operano nei comprensori sciistici, ci pone di fronte ad uno scenario che lascia presupporre un declino di esperienze e numerico di queste importanti e professionali figure che tanto lustro hanno dato e continuano a dare nell'ambito del soccorso e della sicurezza in montagna.

Le determinazioni che saranno adottate rispetto l'argomento, daranno il senso dell'effettivo interesse che l'Amministrazione intenderà attribuire nel prossimo futuro alla presenza della Polizia di Stato sulle piste innevate, per un servizio che, grazie alla professionalità dimostrata in questi particolari scenari, cattura attenzione e alto gradimento di cittadini e operatori turistici.

La questione, che a parere di questa Organizzazione Sindacale assume motivo di assoluto rilievo, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi invernali che si terranno sulle nevi italiane, meriterebbe di essere ulteriormente approfondito, anche sotto l'aspetto della logistica, delle dotazioni individuali e dell'equipaggiamento, in uno specifico incontro.

In attesa, si inviano distinti saluti."

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il **SIULP & GARDALAND!**
Agli iscritti SIULP ed ai loro famigliari viene data la possibilità di acquistare i **biglietti d'ingresso per la stagione 2022** che permette di risparmiare il 40% sul costo del biglietto a tariffa intera (€ 47,00)

al particolare prezzo di →

EURO **28,50**

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione improrogabilmente:

entro il prossimo 28 marzo!

Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo, di assicurarsi l'ingresso al particolare prezzo mediante la "prenotazione anticipata".

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 10/2022 del 5 Marzo 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123